



Prefettura Verona
Prot. Uscita del 21/09/2020
Numero: **0072476**
Classifica: 28.01



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Fasc. n. 2399/19 – Area I

Verona, data del protocollo

Ai Signori Sindaci
dei Comuni della provincia
di Verona – LORO SEDI

Oggetto: Misure di sostegno agli orfani dei crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 – Serie Generale – del 1 luglio u.s., è stato pubblicato il decreto interministeriale 21 maggio 2020, n. 71, avente come oggetto “Regolamento relativo all'erogazione di **misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie**”, entrato in vigore il 16 luglio 2020 (*All. n. I*).

Il decreto dà attuazione alle recenti normative introdotte in materia con le leggi 27 dicembre 2017, n. 205; 11 gennaio 2018, n. 4 (come modificata dalla legge 19 luglio 2019, n. 69) e 30 dicembre 2018, n. 145 e prevede la possibilità di accedere a diversi benefici, i quali si ritiene utile riassumere di seguito.

Beneficiari delle misure

A norma dell'art. 2 del Regolamento, sono beneficiari gli orfani di crimini domestici, figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza da dichiararsi secondo le modalità di cui all'art. 13, comma 1 lett. b) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, anche in conformità a quanto previsto dall'alt. 1, comma 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76; o vittima di omicidio ai sensi dell'art. 576, comma 1, n. 5.1 del codice penale, o di omicidio a seguito dei delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-octies del codice penale.

Sostegno al diritto allo studio

Il Capo II (art. da 3 a 7) disciplina le misure a sostegno del diritto allo studio, con la previsione dell'erogazione di borse di studio e la gratuità o semi gratuità della frequenza presso convitti, educandi o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni.



Prefettura di Verona

Ufficio territoriale del Governo

Tali benefici sono rivolti a studenti degli istituti scolastici ed educativi del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, delle Università, delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

In particolare, l'art. 6 del Regolamento prevede che il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici sia verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), individuante i beneficiari come sopra detto.

Le istanze devono essere presentate alle Prefetture-UTG di residenza degli orfani, che le trasmetteranno, all'esito dell'istruttoria, al Ministero dell'Interno – Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Gli studenti degli istituti di grado primario e secondario devono produrre certificato di frequenza degli studi. Di tale circostanza è resa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le istanze e le dichiarazioni di frequenza degli studi devono essere sottoscritte dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, se non decaduto ai sensi dell'art. 330 c.c., ovvero dal tutore ai sensi dell'art. 346 c.c., o dagli enti di assistenza nominati dal giudice tutelare ai sensi dell'art. 354 c.c..

L'istanza deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione che il richiedente è orfano di crimini previsti dall'art. 2 del Regolamento.

L'importo delle borse di studio sarà determinato con delibera annuale del Comitato di solidarietà, sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di supporto del Commissario inerenti al numero degli orfani, alle classi di età e alla condizione scolastica nell'ambito delle risorse confluite sul Fondo di rotazione e ripartite dal Regolamento.

Sull'istanza provvede il Commissario, previa delibera del Comitato di solidarietà.

Iniziative di orientamento, formazione sostegno per l'inserimento nell'attività lavorativa

Nel Capo III (art. da 8 a 14) sono previste risorse per le iniziative di orientamento, formazione e sostegno per l'inserimento degli orfani nell'attività lavorativa e incentivi alle



Prefettura di Verona

Ufficio territoriale del Governo

assunzioni, con l'erogazione di risorse, nel primo caso, alle Regioni e Province autonome e, nel secondo, ai datori di lavoro.

Il riparto delle risorse tra le Regioni e le Province autonome è effettuato il primo anno sulla base della popolazione residente e negli anni successivi sulla base degli eventi delittuosi riscontrati nel corso dell'anno precedente in ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Le istanze saranno presentate dagli interessati alle Prefetture-UTG, che ne cureranno l'istruttoria e le trasmetteranno al Ministero dell'Interno – Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

La ripartizione delle risorse sarà deliberata dal Comitato di solidarietà sulla base delle domande presentate.

Le Regioni e le Province autonome renderanno annualmente al Commissario sulle spese sostenute.

Per quanto riguarda gli incentivi all'assunzione, ai datori di lavoro privato che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani in possesso dei requisiti di cui al Capo 1, è riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti, per un periodo massimo di 36 mesi a valere sulle risorse indicate nell'art. 11.

Le domande devono essere trasmesse dai datori di lavoro all'INPS e alla Prefettura-UTG di residenza dell'orfano, che le trasmetterà al Ministero dell'Interno – Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso.

Sulle domande presentate delibererà il Comitato di solidarietà.

L'incentivo è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.

L'INPS in caso di scostamento dai limiti di spesa non acquisirà ulteriori domande; raggiunto il limite di spesa annuale ne informa il Commissario il quale a sua volta riferisce al Comitato.

L'art. 12 prevede che nel caso di fruizione parziale dell'incentivo e di riassunzione del lavoratore, l'incentivo è riconosciuto al nuovo datore di lavoro.

Dispone inoltre che il datore di lavoro invia segnalazione all'INPS e alla Prefettura-UTG che a sua volta provvede all'inoltro al Commissario, dell'interruzione del rapporto di lavoro entro i 36 mesi dall'assunzione; la segnalazione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla data dell'interruzione, specificandone le motivazioni.



Prefettura di Verona

Ufficio territoriale del Governo

Nell'art. 13 si prevede per il caso di licenziamento individuale, per giustificato motivo oggettivo, nei 24 mesi successivi all'assunzione, la revoca dell'incentivo e il recupero delle somme già corrisposte.

Spese mediche e assistenziali

Nel Capo IV (art. da 15 a 17) sono previste somme a ristoro delle spese documentate sostenute a titolo di compartecipazione alla spesa per le prestazioni mediche e di assistenza materiale e psicologica indicate nella tabella A dell'allegato 1, nonché a ristoro delle spese documentate sostenute per le prestazioni non rientranti nei livelli essenziali di assistenza di cui alla tabella A.

In ogni caso sono rimesse somme per le spese mediche ed assistenziali, esclusivamente per il triennio 2018-2020.

Le domande sono presentate alle Prefetture-UTG di residenza dell'orfano, che provvedere alla loro istruttoria e trasmissione all'Ufficio del Commissario. Le istanze devono essere sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale e accompagnate dall'autocertificazione dello stato di orfano ai sensi dell'art. 2 del Regolamento.

Sostegno alle famiglie affidatarie

Il Capo V (art. da 18 a 23) prevede misure di sostegno in favore delle famiglie affidatarie ai sensi del combinato disposto delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 11 gennaio 2018, n. 4 e 30 dicembre 2018, n. 145 citate, nella misura di 300 euro mensili per ogni minore, salvo il caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, nel qual caso è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale.

Le istanze devono essere presentate alle Prefetture-UTG di residenza della famiglia per l'inoltro al Commissario e devono essere corredate da copia del provvedimento giudiziario di affidamento del minore e da copia del provvedimento o degli atti del procedimento penale.

L'art. 20 precisa che la famiglia deve essere riconosciuta affidataria ai sensi della legge n. 184/1983 e che l'orfano non deve aver compiuto la maggiore età alla data del 1 gennaio 2020.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione ai benefici è verificato sulla base degli atti del procedimento penale che non siano coperti da segreto ovvero del decreto che dispone il giudizio ovvero di sentenza anche non passata in giudicato o di decreto penale di condanna anche non divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

dell'art. 444 del codice di p.p., recanti comunque l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Regolamento.

Il Capo VI (art. da 24 a 30) riporta le disposizioni finali e, tra l'altro, si evidenzia che le istanze sono presentate per ciascun anno di durata del sostegno economico e che i benefici previsti dal decreto sono cumulabili tra loro.

.....

Tanto si comunica ai fini della divulgazione in ambito locale dei benefici previsti dalla vigente normativa in favore degli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

Si fa presente che, per eventuali ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi a questa Prefettura "Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica", ovvero consultare il sito internet www.interno.gov.it, pagina "Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti".

Confidando nella consueta collaborazione delle SS.LL., si ringrazia.

Il PREFETTO

(Cafagna)

CP



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

Borse di studio anno 2026/27

AVVISO

Borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto ex artt. 575 e 576 primo comma, n. 5.1 del c.p., ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 octies del c.p.

Il Commissario per le vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti dirama il seguente avviso in attuazione della normativa sotto indicata:

- Legge 27 dicembre 2017, n. 205,
- Legge 11 gennaio 2018, n. 4, come modificata dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
- Decreto 21 maggio 2020, n. 71
- Delibera del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti del 6 marzo 2026.

Dal 31 marzo 2026 al 28 febbraio 2027 è possibile presentare istanza alla Prefettura della provincia di residenza, per ottenere l'erogazione della borsa di studio prevista dalla normativa sopra indicata per l'anno scolastico/accademico 2026/27.

L'importo delle borse di studio è quantificato come segue:

- euro 1.400,00 per la frequenza della scuola primaria;
- euro 1.700,00 per la frequenza della scuola secondaria di 1° grado;
- euro 2.400,00 per la frequenza della scuola secondaria di 2° grado;
- euro 3.200,00 per gli studi universitari.

In caso di risorse insufficienti sulla base delle domande pervenute, l'importo subirà una riduzione proporzionale al numero delle istanze.

L'istanza dovrà essere corredata dal certificato di iscrizione e frequenza per la scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado. Per gli studenti universitari, oltre al certificato di iscrizione occorre anche la produzione di una attestazione relativa al superamento di almeno un terzo degli esami prescritti annualmente dal corso di studio universitario con esito positivo.

In entrambi i casi è resa dichiarazione ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



Ministero dell'Interno

UFFICIO PER LE ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER IL COORDINAMENTO DELLE
INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO E DEI
REATI INTENZIONALI VIOLENTI

All'istanza occorre allegare la documentazione relativa ai procedimenti penali in corso o definiti in relazione al delitto (sentenze, decreti) e la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che il richiedente è orfano per crimini domestici ai sensi dell'art. 2 del decreto 21 maggio 2020, n. 71.

Per gli istanti maggiorenni, inoltre, occorre allegare documentazione attestante la non autosufficienza economica, ovvero attestante un reddito inferiore a quello previsto – tempo per tempo - per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Roma, 6 marzo 2026

Il Commissario
Castaldo

